

**DETERMINAZIONE N. 1 DEL 22 FEBBRAIO 2018**

**OGGETTO: Fornitura di energia elettrica in attesa di Convenzione EE 15 lotto n. 2 – Area Metropolitana ACI di MILANO**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;

**VISTO** l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

**VISTO** il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;

**VISTI** l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

**VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

**VISTO** l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTO**, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

**VISTA** la determinazione n.3520 del 6 dicembre 2017, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2018, ha stabilito in € 100.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Area Metropolitana possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

**VISTO** il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., recante "Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti", nella parte attualmente in vigore;

**VISTE** le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

**VISTA** la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

**VISTO** l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale prevede che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto mediante determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti;

**VISTO** il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

**RICHIAMATE** le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

**VISTO** l'art. 31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle linee guida n. 3 "nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni", emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l'art. 12 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del Procedimento, il quale svolge compiti d'impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

**VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del Procedimento in caso di conflitto d'interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**RITENUTO** di svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

**VISTO** l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 e 42 e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, in particolare la lett.a) che prevede, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**VISTO** che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Finanza dell'Ente;

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

**VISTO** l'art.1, comma 7 del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, come modificato dall'art. 1 comma 494 della Legge n. 208 del 28/12/2015, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1 comma 445 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ovvero ad esperire proprie e autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra elencati;

**PREMESSO CHE** la Convenzione Consip EE 14 lotto 2 per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/03/2017 – 28/02/2018 con la Società IREN Mercato SpA sta per scadere;

**PRESO ATTO** che la Consip SpA ha già effettuato la nuova procedura per l'affidamento della fornitura di energia elettrica, denominata EE 15, per la quale non tutti i lotti risultano ancora pubblicati e tra questi il lotto n. 2 relativo alle Province di Milano e Lodi;

**PRESO ATTO** che qualora l'Ente Pubblico non abbia scelto un fornitore dal libero mercato, è garantita in automatico l'attivazione dei servizi di salvaguardia/maggior tutela, eventualmente a condizioni economiche diverse da quelle previste in Convenzione;

**CONSIDERATA** la proposta di contratto ponte pervenuta da IREN Mercato SpA, a decorrere da marzo 2018 e per la durata di un anno, fatta salva la possibilità di recedere dal contratto al momento dell'attivazione della nuova Convenzione Consip e considerato che le tariffe proposte (parametro omega: €/MWh) risultano più vantaggiose rispetto a quelle previste dal Regime di salvaguardia per la nostra Regione;

**VALUTATO**, sulla base dei consumi dell'ultimo semestre e della proposta dell'IREN Mercato SpA, che l'importo massimo previsto per il periodo di un anno è pari a €...36.000,00 ;

**VISTO** il DURC dal quale risulta la correttezza della società IREN Mercato SpA in merito agli obblighi retributivi e contributivi;

**DATO ATTO** che alla presente procedura di fornitura è stato assegnato dal sistema Simog dell'ANAC il CIG n. **Z17221F528**;

## DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di assegnare alla società IREN Mercato SpA la fornitura di energia elettrica a decorrere dal 01/03/2018, per il periodo di un anno, salva la facoltà di recedere al momento dell'adesione alla Convenzione Consip SpA EE.

L'importo massimo previsto è pari a € 36.000,00 e verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sul budget di gestione per l'esercizio finanziario 2018, quale Centro di responsabilità gestore n. 4541.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Si dà infine atto del DURC, dal quale risulta la correttezza della Società IREN Mercato SpA in merito agli obblighi contributivi e retributivi e dello Smart CIG assegnato dall'ANAC con n.**Z17221F528**.

Il Direttore dell'Area Metropolitana Aci di Milano  
Dott. Pietro Masoni



2018-00217-001

Automobile Club d'Italia  
Protocollo Uscita  
URMI/0002115/18  
Data 22/02/2018  
Cod.Registro: URMI